



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Gargiulo, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2481/2017, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione – contratti bancari, promossa da:

██████████, C.F. ██████████, nato a ██████████
██████████, elettivamente domiciliato in Pistoia, via Donatori del Sangue n. 35/a presso lo studio dell'avv. Roberto Polloni che con l'avv. Mirko Fabrizio lo rappresenta e difende, giusta procura in atti

ATTORE OPPONENTE

contro

██████████ S.P.A., C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma ██████████, in persona del Procuratore ██████████, quale procuratore della ██████████
██████████ S.P.A., già ██████████
██████████ S.P.A., c.f. e partita IVA n. ██████████ ed iscritta al n. ██████████ del REA presso la C.C.I.A.A. di Pistoia, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Divita ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pistoia, via Cavour n. 51 giusta procura in atti

CONVENUTA OPPOSTA



e nei confronti di

██████████ **SPV SRL**, c.f. e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso - Belluno ██████████, rappresentata da ██████████ **SPA** (già ██████████ Spa) con sede legale in ██████████, capitale sociale Euro 600.000,00 interamente versato, c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano - Monza - Brianza - Lodi ██████████ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Menghini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Bartolotta Concetta, sito in via Pratese n. 85, Firenze, giusta procura in atti

TERZA INTERVENUTA

Regioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con ricorso ritualmente depositato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n.r.g.e. 32/2016, il sig. ██████████ ha proposto opposizione all'esecuzione *ex art.* 615, comma 2, c.p.c., deducendo che, in data 16 ottobre 2015, nella dichiarata qualità di procuratore della ██████████ ██████████, la ██████████ S.p.a. aveva notificato l'atto di precetto con il quale aveva intimato al sig. ██████████, nella sua qualità di parte mutuataria e datrice di ipoteca del contratto di mutuo ipotecario ai rogiti Notaio Giulio Cesare Cappellini di Pistoia del 29 giugno 2001, di pagare l'importo di euro 73.396,76 di cui euro 7.263,72 per rate scadute ed insolute alla data dell' 8 gennaio 2015, euro 216,73 per interessi di mora alla data dell' 8 gennaio 2015 ed euro 65.632,95 per capitale residuo a scadere calcolato alla medesima data, e che, successivamente, con atto di pignoramento immobiliare, la ██████████ S.p.a. aveva notificato al sig. ██████████ atto di pignoramento immobiliare della propria abitazione.

A fondamento dell'opposizione, il sig. ██████████ aveva eccepito la carenza di legittimazione attiva della ██████████ S.p.a. e, ad ogni modo, l'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata in quanto il mutuo del 29 giugno 2001 avrebbe natura di mutuo condizionato, atteso che l'erogazione del



finanziamento era subordinata al compimento di una serie di formalità da parte del mutuatario. Aveva inoltre eccepito la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza e/o indeterminabilità delle condizioni contrattuali, la nullità del precetto per indeterminatezza delle somme richieste, l'illecita applicazione di interessi usurari, l'illegittima applicazione di interessi moratori, la nullità del mutuo per violazione della legge n. 287 del 1990.

Con ordinanza del 20 maggio 2017, il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione e ha fissato termine di giorni sessanta per l'instaurazione del giudizio di merito.

Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. [REDACTED] ha convenuto in giudizio la [REDACTED] S.p.a., al fine di instaurare il presente giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione, formulando le seguenti conclusioni: *"1. In via preliminare dichiarare la nullità del titolo esecutivo azionato dal creditore procedente. 2. Nel merito accertare e dichiarare la nullità parziale relativa al saggio di interesse del mutuo, ed applicare il tasso di interesse previsto dall' art 117 TUB, in sostituzione del tasso contrattuale; 3. Accertare e dichiarare l' inefficacia delle variazioni apportate al piano di ammortamento del mutuo, e ricalcolare il piano di ammortamento e il tasso di interesse, in base agli art 117 e 118 TUB; 4. In ogni caso, accertare e dichiarare l' esatto dare avere tra le parti, detraendo le somme già versate dal mutuatario, e determinare l' ammontare degli interessi, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU contabile sul contratto di mutuo, con applicazione del tasso di interesse semplice determinato sulla base del tasso legale di volta in volta in vigore, o con applicazione del tasso previsto dall' art 117 TUB, o con applicazione del tasso e del piano di ammortamento risultante dall' art 118 TUB; 5. Accertare e dichiarare la parziale nullità, relativa alla corresponsione degli interessi, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1815 secondo e terzo comma c.c. cfr. art. 644 comma tre quattro codice penale, 1419 c.c. del contratto di mutuo derivante dall'usurarietà delle competenze bancarie con la conseguente perdita di tutti gli interessi e competenze e per l'effetto condannare la Banca alla restituzione degli interessi e competenze percepiti, oltre agli interessi creditor e dichiarare la debenza per le rate ancora a scadere della sola sorte capitale da versarsi di volta in volta secondo l' originario piano di ammortamento; 6. Accertare e dichiarare la nullità*



relativa alla pattuizione degli interessi ex. art. 120 e 117 TUB, per non aver determinato ne reso determinabile il tasso di interesse applicato al contratto di mutuo, dichiarando ai sensi dell' articolo 1284 c.c. e 1419 c.c. la nullità della clausola degli interessi ultralegali con conseguente ricalcolo del rimborso al tasso legale, di volta in volta, con condanna alla restituzione degli interessi indebitamente percepiti dalla convenuta oltre all' interesse legale creditore; 7. Accertare e dichiarare la violazione del tasso soglia di riferimento per ciascuna scadenza rata mutuo e, pertanto, per tali periodi dichiarare non dovuti gli interessi ai sensi dell' art. 1815 II comma c.c e condannare la convenuta alla restituzione dei medesimi oltre gli interessi creditori; 8. Accertare e dichiarare la divergenza tra il tasso contrattuale e quello effettivamente applicato da parte convenuta nel corso del rapporto obbligatorio con la parte attrice e conseguentemente dichiarare dovuti gli interessi nella misura legale vigente alla scadenza di ciascuna rata ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1284 c.c. 9. Rimettere in termini la parte mutuataria nel pagamento del mutuo; 10. Accertare e dichiarare per l' effetto l'esatto dare avere tra le parti in base ai risultati del calcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U contabile sul rapporto di finanziamento e sull' intera documentazione ad esso relativa; 11. Condannare parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore che si dichiara antistatario; Ai fini della normativa del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è di valore indeterminabile”.

Con ordinanza del 3 novembre 2017, il Collegio ha parzialmente accolto il reclamo proposto dal sig. ██████████ avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione, sospendendo la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 32/2016.

Con comparsa depositata in data 24 novembre 2017, si è costituita nel giudizio di merito la ██████████ S.p.a. contestando la fondatezza dell'opposizione ed istando per il suo rigetto.

Con comparsa depositata il 14 luglio 2020, è intervenuta nel giudizio la società ██████████ S.p.A. quale rappresentate legale della ██████████ S.r.l., quest'ultima cessionaria del credito oggetto di causa.

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 giugno 2021, svoltasi con modalità cartolare, lette le note di trattazione scritta dell'udienza depositate



dalle parti la causa è stata riservata in decisione, con concessione dei termini *ex art. 190 c.p.c.*

2. Preliminarmente deve osservarsi che alle procedure di opposizione esecutiva non si applica la sospensione feriale dei termini e, pertanto, il termine per il deposito delle comparse conclusionali è scaduto il 16 agosto e quello per il deposito delle memorie di replica è scaduto in data 6 settembre 2021.

Ai fini della decisione non possono pertanto essere prese in considerazione le comparse conclusionali tardivamente depositate dalle parti il 13 settembre 2021.

3. Va altresì chiarito che, in assenza del consenso di tutte le parti *ex art. 111 comma 3, c.p.c.*, non può essere accolta l'istanza di estromissione formulata dalla terza intervenuta nella comparsa di intervento.

4. L'eccezione di difetto di legittimazione attiva della convenuta opposta è infondata e deve essere rigettata.

Risulta invero depositata in atti la procura speciale rilasciata dal legale rappresentante di [REDACTED] S.p.A. in favore della [REDACTED] S.p.A. (doc. n. 3 all. comparsa di costituzione e risposta in giudizio di opposizione all'esecuzione r.g.e. n. 32/2016; doc. n. 2 comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di merito).

5. Altresì infondata è la genericamente eccepita carenza di legittimazione attiva della terza intervenuta quale successore a titolo particolare nel diritto controverso *ex art. 111 c.p.c.*

Risulta invero in atti la prova dell'intervenuta cessione dei crediti in blocco stipulata il 20 aprile 2018, ai sensi degli artt. 1 e 4 l. n. 130 del 1999 e art. 58 T.U.B., per effetto della quale la società [REDACTED] SPV S.r.l. ha acquistato *pro soluto* dalla Cassa di [REDACTED] S.p.A. *“tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro” della cedente “derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso” “tra il 1° gennaio 1955 ed il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”* (cfr. doc. n. 1 all. comparsa di intervento, estratto Gazzetta Ufficiale).

In ossequio ad un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca *ex art. 58 T.U.B.*, al



fine di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (tra le altre Cass. civile sez. I, 20 febbraio 2020, n.4334).

L'art. 58 T.U.B., nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami di azienda, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, detta infatti una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, che trova giustificazione principalmente nell'esigenza di agevolare la cessione di rapporti giuridici individuati in blocco. Nel caso di specie, l'estratto prodotto riporta gli elementi essenziali per ricondurre nell'ambito dei crediti ceduti in blocco anche quello oggetto del presente giudizio, sulla base della pendenza ad una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come a sofferenza.

Va inoltre osservato come nell'estratto allegato si precisa che *“i dati indicativi dei crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte dei Cedenti e del Cessionario sul sito internet www.intesasanpaolo.com e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito”*.

In forza di tale avviso, dunque, il debitore ceduto, sin dalla costituzione del cessionario, era in condizione di contestare specificamente il fatto storico della cessione in blocco o il fatto che il proprio debito fosse compreso tra quelli ceduti, avuto riguardo, ad esempio, alla natura del credito, alla data della stipulazione del contratto, alle caratteristiche del rapporto.

Risulta altresì in atti la prova del potere di rappresentanza della società [REDACTED] S.p.A., circostanza da ritenersi incontrovertibile (perché non specificamente contestata). La terza intervenuta ha infatti prodotto copia della procura in forza delle quali ha [REDACTED] S.r.l. ha conferito alla [REDACTED] il potere di agire, anche processualmente, in propria rappresentanza (cfr. doc. all. A comparsa di intervento).

6. Nel merito, l'opposizione all'esecuzione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.



Il contratto di mutuo fondiario posto a fondamento dell'azione esecutiva intrapresa da ██████████ S.p.A. prevede, nelle premesse, quanto di seguito riportato: *“La società mutuante somministrerà a titolo di mutuo fruttifero ... alla parte mutuataria che sin d'ora accetta la somma di euro 103.292 allo scopo di facilitare l'acquisto dell'abitazione principale. La somma di cui sopra sarà esigibile dalla parte mutuataria solo ed esclusivamente dopo il verificarsi di tutte le condizioni, nessuna esclusa, riportate nel presente atto ed allegato capitolato... La parte mutuataria dichiara di riconoscersi debitrice della società mutuante della detta somma di euro 103.292 a titolo di mutuo fruttifero che le verrà accreditata sul conto corrente n. 41/00 acceso presso la filiale di Chiazzano della Cassa stessa ed intestato alla sig. ██████████”*.

L'art. 6 del contratto ha, infine, il seguente tenore: *“L'erogazione del mutuo verrà effettuata da parte della Cassa mutuante dopo aver ricevuto tre copie autentiche, di cui una in forma esecutiva, di questo atto ed il duplo originale della relativa nota di iscrizione ipotecaria nonché la restante documentazione richiesta e non appena verificato che tutte le condizioni previste nel presente atto e comunque stabilite dalla Cassa medesima siano state adempiute e che dall'esame sulla libertà, proprietà dei beni offerti in garanzia non risulti iscrizione e/o trascrizione pregiudizievole precedentemente all'iscrizione accesa a favore della Cassa mutuante in dipendenza del presente atto e purché non si sia verificata anche una sola delle circostanze previste dall'art.12 del Capitolato allegato. La parte mutuataria autorizza sin d'ora la Cassa mutuante ad effettuare l'erogazione del mediante accredito sul conto corrente n. 41/00 acceso presso la filiale di Chiazzano della Cassa stessa, rilasciando fin d'ora ampia e liberatoria quietanza della somma in tal modo corrisposta...”*.

Risulta pacifico, perché non contestato tra le parti, che, verificate le condizioni previste in contratto ed iscritta l'ipoteca rilasciata a garanzia del mutuo, la somma mutuata sia stata accreditata il 19 luglio 2001 sul c/c indicato nel contratto.

Incontrovertibile l'effettiva erogazione della somma, si deve invece valutare se il contratto di mutuo concluso tra le parti, con la forma dell'atto pubblico notarile, costituisca titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.

Com'è noto, l'atto pubblico può costituire titolo esecutivo purché rechi l'indicazione di un diritto certo (cioè incontrovertibile nella sua esistenza), liquido



(ossia determinata nel suo ammontare) ed esigibile (in quanto non sussistano ostacoli, quale la condizione o il termine, alla sua riscossione). Tali requisiti del diritto non solo devono esistere, ma devono altresì risultare dal titolo, avuto riguardo alla sua funzione di individuare e documentare il diritto eseguibile per l'organo esecutivo.

Con riferimento, in particolare, al contratto di mutuo fondiario (quale quello in esame) il sistema attuale di cui agli artt. 38 e ss. T.U.B. contempla due diverse ipotesi: a) la stipulazione mediante doppio contratto, la cui disciplina si articola nel contratto condizionato di mutuo o altra forma tecnica, la cui efficacia è sospesa fino alla iscrizione ipotecaria ed al successivo accertamento delle altre condizioni fissate dalla legge, e nel successivo atto di erogazione del finanziamento, con rilascio di quietanza da parte del soggetto beneficiario; b) la stipulazione mediante contratto unico, in cui stipulazione del contratto ed erogazione del denaro formano oggetto di un atto unico.

Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, anche il mutuo condizionato (di cui all'ipotesi sub a) può costituire un valido titolo esecutivo ma solo per effetto della sua integrazione tramite una quietanza rilasciata dal debitore nella forma dell'atto pubblico (ovvero, secondo parte della dottrina, anche nella forma della scrittura privata autenticata nella sottoscrizione). Si è infatti affermato (Cass. 17194/2015, Cass. 18325/14 e Cass. 17194/15) che il mutuo fondiario condizionato e il successivo atto notarile di erogazione e quietanza, danno luogo ad un titolo esecutivo complesso rappresentativo della obbligazione di restituzione di una somma di denaro certa, liquida ed esigibile.

Affinché il contratto di mutuo e l'atto di erogazione, unitariamente considerati, costituiscano titolo esecutivo *ex art. 474 c.p.c.* è necessario che sia rispettato il requisito di forma imposto dalla legge e, quindi, l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata.

La fattispecie in esame non è riconducibile a tale ipotesi giacché è pacifica l'assenza di un atto di erogazione e quietanza redatto nella forma richiesta dall'art. 474 c.p.c.

Occorre, quindi, valutare se il mutuo in esame, stipulato secondo la tipologia del contratto unico, costituisca titolo esecutivo e quindi rechi l'indicazione di un diritto certo, determinato ed attuale.



Va osservato che, nel contratto di mutuo fondiario, è essenziale l'iscrizione di una ipoteca di primo grado sugli immobili concessi in garanzia. Per tale ragione, nella prassi commerciale, i contratti di mutuo stipulati con un unico atto prevedono una serie di clausole, variamente formulate, mediante le quali gli istituti di credito si cautelano dalla possibilità di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, prevedendo contrattualmente che la somma finanziata venga costituita in garanzia, stabilendosi la liberazione di essa mediante lo svincolo dell'importo, una volta ottenuta la prova documentale dell'iscrizione dell'ipoteca di primo grado.

La giurisprudenza ha vagliato la compatibilità di tali clausole con la natura di contratto reale del mutuo ed è giunta ad affermare, ormai in maniera costante i seguenti principi:

- il mutuo, pur avendo natura di contratto reale, non configura la consegna come la materiale e fisica *traditio* del denaro nelle mani del mutuatario, ritenendosi sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica, che sussiste tutte le volte in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma per soddisfare un interesse del primo (v. Cass. 17194/15 nonché Cass.14270/11 che richiama Cass.11116/92; Cass. 6686/94; Cass. 9074/01; Cass. 17211/04);
- il conseguimento della disponibilità giuridica della somma mutuata può ritenersi sussistente nell'ipotesi di consegna di un mandato alla propria cassa contenente l'ordine di versare la somma mutuata alla mutuataria accompagnato dalla dichiarazione di quietanza (Cass. 25569/2011) o nell'ipotesi di consegna alla parte mutuataria di un assegno circolare alla stessa intestato (Cass. 14/2011);
- il mutuo fondiario costituisce titolo esecutivo qualora la somma sia erogata mediante un assegno circolare intestato ai mutuatari “*e consegnato in custodia al notaio affinché potesse da costoro essere incassato esclusivamente una volta utilmente conseguita, con la relativa iscrizione, la garanzia dell'operazione finanziaria*” (Cass. 18260/14).



Uguualmente deve ritenersi, in linea con la prevalente giurisprudenza di merito, che sia configurabile una *traditio rei*, nei termini primi esposti di conseguimento di una disponibilità giuridica in capo ai mutuatari, qualora, come spesso nella prassi commerciale, l'importo erogato venga contestualmente costituito in pegno o in deposito. La costituzione di pegno o il deposito da parte del finanziato giuridicamente presuppongono che la somma sia entrata nella sua sfera giuridica di governo e di utilizzo. In tale evenienza, come già ritenuto da questo Tribunale in sede di reclamo *ex art. 669 terdecies c.p.c.* [ord. 27.7.2016, pres. Amato, est. Carvisiglia, ordinanza dell'8 marzo 2018 (Pres. Amato; Est. Ciccarelli); oltre che nella stessa ordinanza del 3 novembre 2017 (Pres. Amato; Est. Garofalo) pronunciata in accoglimento del reclamo proposto dall'odierno opponente avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva per cui è causa] *“il finanziato costituisce a favore del mutuante una garanzia provvisoria per le obbligazioni assunte (documentare, in primo luogo, la iscrizione ipotecaria di primo grado senza la quale di mutuo fondiario non potrebbe discorrersi) ed a presidio finale di un obbligo restitutorio già formalmente sorto in ragione del giuridico transito delle somme da una disponibilità (della banca) all'altra (della mutuataria). Per tale via, dunque, l'istituto di credito si ritrova nel possesso delle somme finanziate non perché non ha provveduto a mutuarle, ma ad altro, autonomo per quanto connesso, titolo giuridico, rappresentato dalla garanzia atipica costituita dal beneficiario del prestito, che consente alla banca di rientrare dallo scoperto, qualora verifichi l'inadempienza del finanziato, escutendo la garanzia solo negando lo svincolo di esse e trattenendole a titolo definitivo. Dunque, la banca non trattiene le somme concesse a mutuo, ma giuridicamente le riceve dal mutuatario ad altro titolo, ovvero in garanzia atipica, provvisoria, in vista di quella definitiva. In tale congegno negoziale risulta, allora, chiaro che l'importo mutuato ha ricevuto, mediante il suo utilizzo per la costituzione della garanzia, una specifica e convenzionale destinazione, ha costituito oggetto cioè di una speciale regolamentazione, che, innovando il titolo di appartenenza della somma stessa, l'ha per ciò solo posta nella esclusiva disponibilità giuridica del mutuatario”*.

Applicando tali principi al caso di specie, va rilevato che nel contratto si afferma espressamente (sia nelle premesse che nell'art. 6) che la somma mutuata



non viene erogata ma lo sarà solo al verificarsi delle condizioni indicate in contratto. Non vi è, quindi, né la consegna materiale del denaro, né il conseguimento della disponibilità giuridica di esso da parte del mutuatario nei termini sopra esposti.

Il denaro è rimasto nella disponibilità, materiale e giuridica, della parte mutuante che si è riservata, verificato l'avveramento delle condizioni pattuite, di erogare la somma. Nella specie, in sostanza, l'importo finanziato non è stato messo a disposizione (materialmente o giuridicamente) della parte mutuataria.

Ne consegue che il contratto concluso tra le parti il 29 giugno 2001 non è suscettibile di assumere valore di titolo esecutivo poiché non certifica la sussistenza di un credito certo ed esigibile.

Come già osservato con ordinanza del 3 novembre 2017, pronunciata all'esito del giudizio di reclamo *ex artt. 624 e 669 terdecies c.p.c.*, non può essere rilevante in senso contrario, la quietanza *pro futuro* inserita nel contratto, dal momento che tale dichiarazione non è sufficiente ad attribuire valenza di titolo esecutivo al contratto *de quo*, trattandosi di una mera formula di stile e non potendo il mutuatario rilasciare quietanza per una somma che non entra nella sua disponibilità giuridica, ma che gli verrà erogata solamente al verificarsi di determinate condizioni.

Per tali motivi, l'opposizione deve trovare accoglimento e deve accertarsi l'insussistenza del diritto della ██████████ S.p.A. ad agire in esecuzione forzata, non essendo il contratto intercorso tra le parti valido titolo esecutivo.

Ne consegue l'assorbimento dell'eccezione di nullità del precetto per indeterminatezza della somma ivi indicata.

7. Infondata e da rigettare è invece la domanda di nullità parziale del contratto di finanziamento e, segnatamente, della clausola relativa al tasso di interesse, per indeterminatezza dell'oggetto.

Parte attrice pone a fondamento dell'eccezione il presunto difetto di trasparenza per aver la banca indicato un tasso che sarebbe inferiore a quello realmente praticato.

Va osservato che il TUB d.lgs. n. 385/1993, che ha sostituito la l. 154/1992, all'art. 117, comma 6, sanziona con la nullità parziale del contratto le clausole che rinviando agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché le clausole che prevedono tassi, prezzi e



condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati. In altri termini, con la nullità parziale del contratto viene sanzionato il vizio delle clausole contrattuali costituito: a) dal rinvio agli usi, b) dalla previsione di interessi, prezzi e condizioni economiche più sfavorevoli rispetto a quelli pubblicizzati.

Nessuna delle due ipotesi sussiste nel caso in esame. Interessi e condizioni economiche del rapporto sono specificamente indicati nel contratto, avente forma scritta, e non risultano essere più sfavorevoli rispetto a quanto pubblicizzato.

L'indicazione di un TAEG/ISC errato può, in ipotesi, condurre all'annullamento del contratto per errore, sussistendo le altre condizioni di legge, ma non integra l'ipotesi di nullità di cui all'art. 117, comma 6, T.U.B.

Né può sostenersi che il presunto errato calcolo del T.A.E.G. renda l'oggetto del contratto non determinato né determinabile (art. 1346 c.c.).

L'oggetto del contratto è, com'è noto, il contenuto del negozio, ciò che le parti hanno stabilito con riferimento alle prestazioni dovute da ciascun contraente.

Le prestazioni dovute dalle parti del contratto di finanziamento per cui è causa sono perfettamente determinate. In particolare, è incontrovertito che la somma erogata era quella pattuita euro 103.292,00 (pag. 2 contratto di mutuo, all. atto di citazione); la durata del mutuo era precisamente individuata in anni 25 (art. 2 contratto); il mutuo prescelto preveda un rimborso della somma mutuata in 300 rate mensili (cfr. sezione Dati Generali, allegato al contratto, doc. n. 4 fasc. opposta); il tasso pattuito era fisso al 6% nominale annuo per il periodo di preammortamento e per le prime 24 rate di ammortamento (art. 3 contratto di mutuo); per le successive rate il tasso di interesse, parte mutuataria ha scelto l'applicazione di un tasso variabile determinato in media aritmetica dei tassi su base annua dell'EURIBOR a un mese per valute relative ai giorni lavorativi del secondo mese solare antecedente il periodo di applicazione, moltiplicata per il coefficiente 365/360, arrotondata ai cinque centesimi superiori e maggiorata di 2,25.

L'eventuale errore nel calcolo del T.A.E.G., che ad ogni modo non si riscontra, non quindi fa venire meno la determinatezza delle prestazioni dovute da ciascun contraente.



8. Deve altresì essere rigettata la domanda di nullità del contratto per usurarietà.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017, hanno chiarito che la disciplina dell'usura, articolata nell'art. 644 c.p. e nell'art. 1815, comma 2, c.c., presuppone la nozione di usura di cui alla norma penale, con la conseguenza che, avendo l'art. 1 del d.l. n. 394/2000 dato rilievo ai fini dell'applicabilità dell'art. 644 c.p. al solo momento della pattuizione, in caso di usura sopravvenuta – sia per pattuizione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 108/96, sia per pattuizioni originariamente *infra* soglia e divenute *ultra* soglia solo in costanza di rapporto –, la clausola di pattuizione degli interessi non è né nulla né inefficace e la pretesa al pagamento di tali interessi non è di per sé contraria a buona fede e a correttezza, salvo che non ricorrano particolari modalità o circostanze di escussione che nel caso di specie non sono state allegare, né tantomeno provate.

Nel caso di specie parte attrice non eccepisce il superamento del tasso soglia al momento della stipulazione del contratto per cui è causa. Ne consegue che alcun rilievo assume, ai fini della validità del contratto, l'eventuale e genericamente eccepita sopravvenuta usurarietà del mutuo.

9. Quanto alla lamentata illegittima richiesta di interessi moratori sulle rate scadute e sul capitale residuo, va osservato che nell'ormai nota sentenza n. 350 del 9 gennaio 2013, la Corte di Cassazione si è limitata ad affermare il principio di diritto secondo cui anche la pattuizione relativa al tasso degli interessi di mora deve essere assoggettata alla verifica del rispetto della legge n. 108/1996, ma in nessun passaggio motivazionale la Suprema Corte ha avallato la tesi del cumulo tra interessi corrispettivi ed interessi moratori o ha offerto indicazioni a favore di una considerazione unitaria dei tassi pattuiti. Allo stesso modo dicasi con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 29/2002.

La successiva e prevalente giurisprudenza di merito è invece coesa nell'affermare espressamente che la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, corrispettivo e moratorio, senza sommarli tra loro, in ragione dell'insostenibilità giuridica della tesi favorevole alla sommatoria, non essendo revocabile in dubbio che i due tassi assolvano funzioni diverse, siano oggetto di distinte pattuizioni ed assoggettati a differenti



modalità di calcolo (cfr., tra le tante, Tribunale Napoli 15 settembre 2014; Tribunale Venezia 27 novembre 2014; Tribunale Milano 12 febbraio 2015; Tribunale di Milano 8 marzo 2016; Tribunale Reggio Emilia 24 febbraio 2015; Tribunale Roma 2 marzo 2015, Tribunale Padova 10 marzo 2015; Tribunale Genova sez. VI, 22 gennaio 2019; Tribunale di Pistoia 1 aprile 2019 n. 211).

Più precisamente, è errato procedere alla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori (nonché tra i rispettivi tassi) poiché essi, per la struttura stessa del contratto di mutuo, non possono mai essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale. Ed invero, mentre gli interessi corrispettivi, che costituiscono la remunerazione della messa a disposizione di una data somma di denaro da parte del mutuante, si applicano soltanto sul capitale a scadere (art. 1282 c.c.), gli interessi di mora, che costituiscono invece il rimborso del danno patito dal mutuante medesimo in conseguenza del ritardo nella restituzione del capitale, si applicano soltanto sul debito scaduto (art. 1224 c.c.).

Il tasso di mora sostituisce quindi il tasso corrispettivo nel momento in cui matura in capo al mutuatario l'obbligazione restitutoria; il tasso di interesse moratorio si applica pertanto solo dopo tale momento mentre il tasso nominale si applica solo prima. Gli stessi non possono pertanto mai sovrapporsi e rappresentano due costi del prestito monetario nettamente distinti, aventi diverso oggetto, diversa causa e diverso periodo applicativo. Come tali, detti costi non possono sic et simpliciter essere sommati tra di loro, al fine di raffrontare con il tasso soglia il risultato di tale indebita somma. Gli stessi vanno piuttosto confrontati con il parametro di usurarietà, separatamente gli uni dagli altri.

Nel caso di specie è incontroverso che, al momento della stipulazione del contratto di mutuo, entrambi i tassi furono pattuiti in misura inferiore al tasso soglia.

10. Del tutto sprovvista di prova risulta infine la genericamente eccepita illiceità del tasso Euribor per violazione della legge n. 287 del 1990.

Parte attrice non ha invero provato e, a ben vedere, non ha nemmeno allegato gli indici dimostrativi della fattispecie denunciato come idonea ad alterare la libertà di concorrenza e a violare il suo diritto a beneficiare della competizione sul mercato.



Devono quindi essere rigettate, perché infondate, le ulteriori domande proposte da parte opponente.

11. La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, così dispone:

- a) accoglie l'opposizione all'esecuzione proposta dal sig. [REDACTED] e, per l'effetto, accerta l'insussistenza del diritto di [REDACTED] S.p.A. quale procuratore di [REDACTED] S.p.A., ad agire in esecuzione forzata;
- b) rigetta le ulteriori domande proposte dal sig. [REDACTED];
- c) dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese di lite.

Pistoia, 25 settembre 2021

Il Giudice
Giulia Gargiulo

